

Capitolo V

L'UNIONE EUROPEA

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

1. LA NASCITA DELL'UNIONE EUROPEA

1951	Ceca
1957	Cee e Euratom
1965	Trattato di Bruxelles
1986	Atto unico Europeo
1992	Trattato di Maastricht
1997	Trattato di Amsterdam
2001	Trattato di Nizza
2003	Trattato di Atene
2007	Trattato di Lisbona

LE ORGANIZZAZIONI EUROPEE

- La Comunità europea per il carbone e per l'acciaio (**CECA**, 1951)
- La Comunità Economia Europea (**CEE**, 1957)
- La Comunità europea per l'energia atomica (**Euratom**, 1957)
- L'Unione Europea (**UE**, 1992)

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

Il processo di integrazione europea prende avvio da queste 3 “comunità” il cui obiettivo fondamentale era la creazione di un mercato unico tramite il riconoscimento di 4 libertà:

Libera circolazione di:

merci

lavoratori

servizi (→ diritto di stabilimento)

capitali

L'integrazione è poi diventata più complessa attraverso una serie di trattati modificativi

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

DALLA COMUNITA' ECONOMICA ALL'UNIONE EUROPEA

- 1957 - Il trattato di Roma istituisce il mercato comune CEE
- 1965 - Fusione apparati di CECA, CEE ed Euratom;
- 1973 - La Comunità passa a nove Stati membri;
- 1979 - Prima elezione diretta del Parlamento
- 1986: Atto unico europeo;
- 1992: Trattato di Maastricht;
- 1993: Completamento del mercato unico; nasce l'Unione europea
- 1995: L'Unione europea passa a 15 Stati membri
- 1997: Trattato di Amsterdam
- 2000: Carta europea dei diritti fondamentali;
- 2001: Trattato di Nizza;
- 2002: Introduzione dell'euro;
- 2003: Trattato di Atene;
- 2004: Altri dieci paesi aderiscono all'Unione;
- 2007: Unione di 27 Stati membri; Trattato di Lisbona
- 2009: entrata in vigore del trattato di Lisbona, dopo la ratifica da parte di tutti gli stati dell'UE

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

Trattato di Parigi (1951)

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Trattato di Roma (1957)

Comunità economica europea (Cee), Comunità europea dell'energia atomica (Ceea)

Atto unico europeo (1986)

Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee

Trattato di Maastricht (1992)

Unione europea (Ue), Comunità europea (Ce), Unione economica e monetaria

Trattato di Amsterdam (1997)

Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee

Trattato di Nizza (2001)

Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee

Trattato di Atene (2003)

Adesione nuovi 10 Stati e adattamenti conseguenti

DALLE COMUNITA' ALL'UNIONE: GLI STATI MEMBRI

- **dal 1951:** Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi **(6)**
- **dal 1973:** Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda **(9)**
- **dal 1981:** Grecia **(10)**
- **dal 1986:** Portogallo, Spagna **(12)**
- **dal 1995:** Austria, Finlandia, Svezia **(15)**
- **dal 2004:** Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria **(25)**
- **dal 2007:** Bulgaria, Romania (27)
- **dal 2013:** è previsto l'ingresso della Croazia (28)

2.LA FORMA DI GOVERNO DELL'UE



composizione e funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti dagli Stati membri nonché i loro reciproci rapporti

Tratto caratteristico rispetto alle forme di governo nazionali:

- *Il potere legislativo non appartiene (solo) al Parlamento (in origine solo organo di consultazione)*
- *Prevalenza dei Governi nazionali nell'assunzione delle decisioni dell'UE*

•IL CONSIGLIO EUROPEO

Composizione: i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, il suo Presidente ed il Presidente della Commissione europea (artt. 15 TUE, 235 ss. TFUE)

Funzione: definisce gli orientamenti generali e stimola il processo di costruzione dell'Unione

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI O CONSIGLIO DELL'UE

Composizione: Ministri degli Stati membri, sulla base delle materie di cui è chiamato ad occuparsi (artt. 16 TUE, 237 ss. TFUE)

Funzioni: poteri legislativi e in materia di bilancio

3. GLI ORGANI DELL'UE DI DECISIONE POLITICA

• IL PARLAMENTO EUROPEO

Composizione: membri eletti a suffragio universale diretto secondo le leggi elettorali proprie degli Stati membri. L'attuale art. 223 TFUE prevede l'approvazione di una procedura uniforme o l'adozione di principi comuni per tutti gli Stati membri

Funzioni:

- potere legislativo, di emendamento e di veto
- adozione finale del bilancio dell'Unione
- poteri di controllo sulla Commissione Europea
- poteri relativi alla conclusione di accordi internazionali
- approvazione nomina Presidente della Commissione

3. GLI ORGANI DELL'UE DI DECISIONE POLITICA (...segue)

LA COMMISSIONE EUROPEA

Composizione: quella in carica dovrebbe essere l'ultima Commissione composta da 27 membri (uno per stato membro); a partire dal 2014 il nr dei Commissari sarà pari a 2/3 di quello degli Stati e saranno scelti dai singoli Stati secondo un criterio di rotazione assolutamente paritaria. Con il Trattato di Lisbona si è optato con maggior chiarezza per un rapporto fiduciario tra Parlamento e Commissione; al suo Presidente è riconosciuto un ruolo di direzione e coordinamento (artt. 17 TUE, 244 ss. TFUE)

Funzioni: -poteri di iniziativa e di stimolo
-poteri di esecuzione
-poteri di controllo (compresi poteri sanzionatori)

segue

3. IL RAPPORTO PARLAMENTO - COMMISSIONE

segue

La Commissione dura in carica 5 anni, come il Parlamento. La procedura di nomina avviene in due fasi: prima viene eletto il Presidente della Commissione; poi, con il concorso del Presidente eletto, viene designata la Commissione che riceve un voto di investitura da parte del Parlamento ed infine la formale nomina della Commissione è ad opera del Consiglio europeo.

Il Parlamento può obbligare la Commissione alle dimissioni approvando una mozione di censura con la doppia maggioranza di 2/3 dei voti espressi e della maggioranza dei componenti (art. 234 TFUE).

4. GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GIUSTIZIA

- **CORTE DEI CONTI**: controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione
- **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE** (artt. 19 TUE, 251 ss. TFUE), composta da:
 - **CORTE DI GIUSTIZIA** - assicura il rispetto del diritto dell'UE da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri e l'interpretazione uniforme del diritto UE in tutta l'Unione
 - **TRIBUNALE DI PRIMO GRADO** – nei casi previsti dal TFUE si pronuncia sulle questioni di competenza della Corte con sentenze che possono essere appellate dinanzi alla Corte stessa
 - **TRIBUNALI SPECIALIZZATI** (al momento solo il **TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**)

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE



- Procedura di legislativa ordinaria (art. 294 TFUE)
- Procedura di cooperazione (art. 295 TFUE)
- Procedura di consultazione (es. art. 103 TFUE)

Art. 288 TFUE:

REGOLAMENTO

- atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

DIRETTIVA

- atto che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi

DECISIONE

- atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati

RACCOMANDAZIONI E PARERI (atti non vincolanti)

6. IL NUOVO TRATTATO EUROPEO

- **15 dicembre 2001: dichiarazione di Laeken;**
- **18 giugno 2004: trattato (di Bruxelles) che stabilisce una "Costituzione" per l'Europa;**
- **29 maggio e 1 giugno 2005:** La costituzione viene respinta con referendum in Francia e nei Paesi Bassi.
- **13 dicembre 2007:** Firma del trattato di Lisbona, entrato in vigore dopo la ratifica di tutti gli Stati membri dell'UE

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

6. IL TRATTATO DI LISBONA

PRINCIPALI NOVITA'

- L'ordinamento diventa unico e prende il nome di diritto dell'Unione Europea (il precedente Trattato CE prende il nome di Trattato sul Funzionamento della UE, TFUE, a cui si affianca il Trattato sull'Unione, TUE)
- Continua ad esistere come entità separata la sola EURATOM (CEEA), il cui Trattato istitutivo non è stato abrogato, ma solo modificato dal trattato di Lisbona
- Personalità giuridica, anche di diritto internazionale, dell'**Unione Europea**
- Alla Carta dei diritti è attribuito "lo stesso valore giuridico dei Trattati"
- Adesione dell'UE al sistema CEDU
- Definizione competenze esclusive e concorrenti dell'Unione

CAP. V: L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA

6. IL TRATTATO DI LISBONA

PRINCIPALI NOVITA'

- Rafforzamento ruolo del Presidente del Consiglio europeo
- Istituzione di un Alto Rappresentante per gli Affari esteri e politica sicurezza
- Rafforzamento ruolo Parlamento (Procedura legislativa ordinaria)
- Accentuazione rapporto di fiducia Parlamento – Commissione
- Riduzione decisioni all'unanimità e introduzione doppia maggioranza (55/65%)
- Ciò che era il “secondo pilastro” – la PESC – continua ad essere oggetto di disciplina speciale, all'interno del diritto dell'UE